

# Studio Legale Associato Vinci

www.studiolegale-vinci.it  
E-mail: studiolegale.vinci@libero.it

Avv. Antonio Vinci  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Francesco Vinci  
Dott.ssa Silvia Tarsitano  
Marina Ligabue  
Consulente Aziendale

## RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI PER OMESSA ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

Commento alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VIII Civile, 13 febbraio  
2008 n. 1774

La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 determina anche la responsabilità civile degli amministratori (Presidente e/o Amministratore Delegato) nei confronti della società per *mala gestio* ex art. 2392 codice civile.

A stabilirlo è il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1774 del 2008, che di fatto rende obbligatorio per le aziende l'adozione dei modelli organizzativi previsti e disciplinati dal D.Lgs. 231/01.

Nella sentenza i Giudici contestano all'Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A. dell'azienda inerzia e condotta negligente, per non aver attivato l'organo di vertice della società a deliberare l'approvazione di un idoneo modello organizzativo (“...quale Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo...”).

Nel caso esaminato dai Giudici, l'azienda, nel processo penale, per non avere adottato il modello organizzativo quale unico esimente per escludere la responsabilità amministrativa – penale della società, a seguito della commissione dei “reati presupposti” previsti dal D.Lgs. 231/01 da parte degli apicali o sottoposti, aveva patteggiato il pagamento di una sanzione pecuniaria di €64.000,00.

La mancata adozione del modello organizzativo, secondo i Giudici Civili, è da addebitare all'Amministratore e Presidente del C.d.A., che aveva l'onere (*dovere*) non solo di attivare il C.d.A. dell'azienda, per fa sì che questi adottasse il modello

organizzativo, ma anche il compito di proporre allo stesso la proposta di deliberazione del modello organizzativo per la propria azienda.

Il comportamento *inerte* del Amministratore e Presidente del C.d.A è stato valutato dal giudicante come responsabilità per *inadeguata attività amministrativa e mala gestio*, al punto da condannarlo al risarcimento del danno per responsabilità civile nei confronti della medesima azienda per una somma pari ad €32.000,00 (la metà della sanzione pecuniaria addebitata alla società in sede penale) e al pagamento delle spese legali per il giudizio civile.

In caso di commissione, quindi, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed in assenza di un idoneo modello organizzativo, oltre a risponderne l'azienda con sanzioni pecuniarie e interdittive, ne risponderà anche l'organo di vertice che ha ritenuto di non applicare la normativa, dovendo risarcire i danni alla medesima azienda per negligenza.

Studio Legale Associato Vinci